

All. A)

CITTÀ DI UGENTO



Comune di Ugento

Provincia di Lecce

AVVISO PUBBLICO PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER MOROSITÀ INCOLPEVOLE – ANNO 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AA.GG. ED ISTITUZIONALI

Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013 n.102, art.6. comma 5, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124;

Visto il Decreto Legge 28 marzo 2014 n.47, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

Visti i decreti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 202 del 14/05/2014, del 30 marzo 2016 e del 23/12/2019;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1731 del 22/11/2016;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2135 del 16/12/2021

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 24/01/2022;

In esecuzione della determinazione n. 58 del 26/01/2022

RENDE NOTO

Che al fine di poter beneficiare dei contributi volti a ridurre la morosità incolpevole, di cui alla normativa anzidetta, i nuclei familiari in locazione possono rivolgere al Comune di UGENTO, richiesta di accesso al Fondo per la morosità Incolpevole riferita all'anno **2021**, in modalità **“a sportello”**.

REQUISITI PER L'AMMISSIONE

A norma dell'art. 2, comma 1 del decreto interministeriale del 14/05/2014, per morosità incolpevole si intende la situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare

Possono presentare richiesta per usufruire del contributo in oggetto:

- a) i nuclei familiari che sono in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:
- 1) Cittadinanza italiana;
 - 2) Cittadinanza in uno stato appartenente all'unione europea purché in possesso di Attestazione anagrafica di cittadino dell'Unione, ai sensi del D.Lgs. n.30 del 06/02/2007 e s.m.i.;
 - 3) Cittadinanza non appartenente all'unione europea purché gli stranieri siano muniti di permesso di soggiorno ai sensi dell' art. 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modifiche e integrazioni;
 - 4) Residenza nel Comune di **UGENTO** in un immobile condotto in locazione;
 - 5) titolarità di un contratto di locazione di edilizia di unità immobiliare ad uso abitativo regolarmente registrato, con esclusione degli immobili appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, e residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno;
 - 6) destinatari di un atto di intimazione di sfratto per morosità con citazione di convalida;
 - 7) in possesso di un reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o di un reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00;
 - 8) privi della titolarità, del richiedente e di ciascun componente del nucleo familiare, di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su immobile, nel territorio nazionale, fruibile ed adeguato alle esigenze del nucleo familiare;
 - 9) non aver usufruito di altro contributo per il sostegno alle abitazioni in locazione relativamente all'anno 2020
 - 10) situazione di morosità incolpevole, ossia una situazione di sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone locativo a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale del nucleo familiare dovuta ad una della seguenti cause:
 - a. perdita del lavoro per licenziamento, escluso quello per giusta causa;
 - b. accordi aziendali o sindacali con consistente riduzione dell'orario di lavoro;
 - c. cassa integrazione ordinaria o straordinaria che limiti notevolmente la capacità reddituale;
 - d. mancato rinnovo di contratti a termine o di lavoro atipici;
 - e. cessazioni di attività libero-professionali o di imprese registrate alla C.C.I.A.A., derivanti da causa di forza maggiore o da perdita di avviamento in misura consistente;
 - f. malattia grave, infortunio o decesso di un componente del nucleo familiare che abbia comportato o la consistente riduzione del reddito complessivo del nucleo medesimo o la necessità dell'impiego di parte notevole del reddito per fronteggiare rilevanti spese mediche e assistenziali;
- b) coniugi separati o divorziati che versano in particolari condizioni di disagio economico, come previsto dalla LR. n. 45 del 15/11/2017, art. 6, comma 4, lettera c) e precisamente:
- i genitori separati o divorziati, residenti in Puglia da almeno cinque anni, che vengano a trovarsi in situazione di grave difficoltà economica a seguito di pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;
 - disponibilità reddituale inferiore o pari al doppio dell'importo stabilito per l'assegno sociale minimo, determinata da pronuncia dell'organo giurisdizionale di assegnazione

della casa familiare e dell'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento all'altro coniuge;

- non siano assegnatari o comunque non abbiano la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi;
- Possesso delle condizioni di accesso al fondo “morosità incolpevole” previste nel precedente punto 1) del bando;
- è escluso dalla possibilità di usufruire del beneficio il genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale

REDDITO DI RIFERIMENTO

Reddito ISE non superiore ad € 35.000,00 o reddito derivante da regolare attività lavorativa con un valore ISEE non superiore ad € 26.000,00

L'erogazione del contributo ai beneficiari sarà effettuata in un'unica soluzione ed è condizionata al trasferimento dei fondi da parte della Regione Puglia e comunque successivamente alla effettiva disponibilità delle risorse assegnate;

SONO ESCLUSE DAL CONTRIBUTO

- le domande relative a nuclei familiari composti dalla famiglia anagrafica e dai soggetti a carico dei suoi componenti ai fini IRPEF, che relativamente all'anno 2020:
 - a) hanno titolarità di diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione, in tutto il territorio nazionale, su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, così come definito dalla L.R. n. 10/2014, art. 10, comma 2, fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
 - b) hanno beneficiato della quota destinata all'affitto del c.d. reddito di cittadinanza e/o pensione di cittadinanza di cui al D.L. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28/03/2019, n. 26 e s.m.i., come stabilito dall'art. 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020. Ove non sia possibile individuare la quota destinata all'affitto percepita da parte dei richiedenti il beneficio, il Comune, successivamente alla erogazione del contributo, comunicherà all'INPS la lista dei beneficiari ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto;
 - c) hanno beneficiato di ogni altro contributo pubblico per il sostegno alla locazione riconducibile all'emergenza sanitaria da Covid-19 percepito per l'annualità 2021, in relazione ai soli mesi per i quali si è percepito l'eventuale beneficio;
- le domande presentate dagli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica;
- le domande, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della L.R. n. 45/2017, presentate dal genitore che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti

persecutori di cui al D.L. n. 11/2009, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 38/2009, nonché per i delitti di cui agli artt. 570 e 572 del c.p.;

- le domande presentate per:
 - a) alloggi in zone di pregio, così definite da accordi comunali ai sensi dell'art. 2, comma 3 della L. n. 431/98 e decreti ministeriali attuativi;
 - b) alloggi con categoria catastale A1, A8 e A9;
 - c) non abbiano residenza nell'alloggio oggetto della procedura di rilascio da almeno un anno

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di ammissione al beneficio, compilate su appositi modelli, sottoforma di autocertificazione, sono disponibili **sul sito istituzionale** www.comune.ugento.le.it, e dovranno pervenire secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica all'indirizzo: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it;
- consegnate direttamente presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Ugento nei seguenti giorni di apertura al pubblico:
 - ✓ Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;
 - ✓ Il martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.
- spedite a mezzo raccomandata AR (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo:
COMUNE DI UGENTO – UFFICIO PROTOCOLLO

Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia del contratto di locazione regolarmente registrato;
- b) copia dell'intimazione di sfratto per morosità con citazione per la convalida, dalla quale si deduca l'ammontare complessivo della morosità e, se già intervenuta, copia del verbale della prima udienza oppure copia dell'ordinanza di convalida di sfratto per morosità, copia dell'eventuale atto di precetto e/o della significazione di esecuzione;
- c) documenti comprovanti il possesso delle condizioni d'incolpevolezza della morosità di cui all'art. 1 punto 6;
- d) dichiarazione rilasciata dal proprietario dell'alloggio, in relazione alla situazione che ricorre (modello C o modello D).
- e) pronuncia dell'organo giurisdizionale (solo per i separati o divorziati).

AI FINI DI UNA RAPIDA ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE SI CONSIGLIA DI ALLEGARE LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA

ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E PRIORITÀ NELLA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

Il Comune procede all'istruttoria delle domande, accerta la sussistenza delle condizioni, verifica il possesso dei requisiti previsti e dei criteri di priorità individuati dal D.M. 14/05/2014, ovvero la presenza all'interno del nucleo familiare di almeno un componente che sia:

- a. ultrasettantenne,
- b. ovvero minore,
- c. ovvero con invalidità accertata per almeno il 74%,

- d. ovvero in carico ai servizi sociali o alle competenti aziende sanitarie locali per l'attuazione di un progetto assistenziale individuale.

Entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione di esclusione delle richieste, gli interessati possono inoltrare opposizione.

AMMONTARE E DESTINAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo è destinato a:

- a) fino a un massimo di 8.000,00 euro, per sanare la morosità incolpevole accertata dal Comune, qualora il periodo residuo del contratto in essere non sia inferiore ad anni due, con contestuale rinuncia all'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile;
- b) fino a un massimo di 6.000,00 euro, per ristorare la proprietà dei canoni corrispondenti alle mensilità di differimento qualora il proprietario dell'immobile consenta il differimento dell'esecuzione del provvedimento di rilascio dell'immobile per il tempo necessario a trovare un'adeguata soluzione abitativa all'inquilino moroso incolpevole;
- c) assicurare il versamento di un deposito cauzionale per stipulare un nuovo contratto di locazione;
- d) assicurare il versamento di un numero di mensilità relative a un nuovo contratto da sottoscrivere a canone concordato fino alla capienza del contributo massimo complessivamente concedibile di € 12.000,00 euro.

I contributi di cui alle lettere c) e d) possono essere corrisposti dal Comune in un'unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del nuovo contratto.

L'importo massimo di contributo concedibile per sanare la morosità incolpevole accertata non può superare l'importo di € 12.000,00 (euro dodicimila/00).

CONTROLLI E ULTERIORI DISPOSIZIONI

Tutti i requisiti e le condizioni previsti dal presente bando devono essere posseduti alla data del 31/12/2021.

Il Comune, ai fini dell'ammissibilità a contributo da parte dei concorrenti effettuerà tutti i controlli previsti dalla normativa vigente, verificando, almeno a campione, l'attendibilità delle dichiarazioni del richiedente. Il Comune, inoltre, si riserva di richiedere in qualunque momento la documentazione relativa ai requisiti e alle condizioni dichiarate. Si precisa che nel caso in cui, dalle verifiche, emerga la non veridicità delle dichiarazioni formulate, si procederà all'esclusione dal contributo e alla denuncia per dichiarazione mendace, con obbligo di restituzione della somma eventualmente percepita.

Si comunica, inoltre, per gli effetti della legge 675/96 e successive modificazioni (legge sulla Privacy), che i dati personali dei concorrenti, raccolti e custoditi dal Comune, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui alla legge 431/98.

L'erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita da tali soggetti nelle suddette graduatorie.

L'eventuale assegnazione dell'alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto di contributo.

Ugento il 27/01/2022

La Responsabile dell'Area AA.GG.
Ed Istituzionali
Dott.ssa Eva Lionetto